

Ah 2-2019



TRIBUNALE DI FIRENZE

Presidenza

Viale Guidoni 61 50127 Firenze – tel. 0557996279
e-mail: presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it

RECEIVED
26/12

PROT. 1396

Firenze, 14 febbraio 2019

DECR.N° 13

IL PRESIDENTE

Letta la nota pervenuta il 7 febbraio 2019 con la quale i Presidenti delle tre sezioni penali dibattimentali, premesso che <<In data 7 gennaio 2019 le MAGRIF, dott.sse Silvia Cipriani e Barbara Bilosi, hanno informato i Presidenti delle sezioni penali dibattimentali - con una relazione scritta - della verifica effettuata sul sistema GIADA2 dal 1.1.2018 al 17.12.2018 per i ruoli monocratici e fino al 10.12.2018 per quelli collegiali.

Tale relazione - giova precisarlo - segue un confronto di idee tra le MAGRIF e i Presidenti delle sezioni penali dibattimentali avvenuto in data 18.12.2018 e si conclude con dei suggerimenti d'intervento sul sistema GIADA2 che sono, appunto, l'oggetto delle presenti proposte.

Il sistema GIADA2 non mostra - al momento - alcun problema nel governo dei flussi del ruolo collegiale.

Al contrario la verifica delle capacità di governo da parte di GIADA2 dei flussi del ruolo monocratico dei processi a citazione diretta a giudizio ha permesso di rilevare delle criticità che si riassumono nella saturazione delle udienze di smistamento per i ruoli monocratici dei giudici togati: in altri termini, GIADA2 già a partire dalla fine del 2018 ha riempito le nove udienze di smistamento previste per anno per ciascun giudice togato e, poiché il sistema non accetta la fissazione di udienze di smistamento oltre il limite prestabilito di 365 giorni dalla richiesta, la Procura della Repubblica si vede automaticamente impedita le richieste di citazione diretta a giudizio.

Contemporaneamente la verifica ha permesso di osservare come, al contrario, il flusso in entrata dei processi monocratici a citazione diretta a giudizio assegnati ai giudici onorari permette ancora sensibili margini di riempimento delle udienze di smistamento (Alla data odierna risultano parzialmente capienti le udienze di smistamento del mese di novembre 2019) per i reati di loro competenza>> e ritenuto che <<Da questa constatazione derivano due interventi "obbligati", l'uno dei quali urgente l'altro che implica modifiche tabellari>> hanno proposto quanto segue:"<<

1. *Giada2: ampliamento della finestra temporale per la fissazione dell'udienza di smistamento.*

L'intervento obbligato e urgente è costituito dall'ampliamento del termine finale della finestra temporale da 365 a 500 giorni per l'indicazione della data di prima udienza di smistamento. Non si tratta di una scelta "lassista" ma del tutto ordinaria, tenuto conto che altri tribunali hanno inserito parametri più ampi. Inoltre l'ulteriore intervento "obbligato" - che si propone al punto 2. - costituisce immediato correttivo del rischio di allungamento dei tempi di fissazione della prima udienza di smistamento per i ruoli monocratici dei giudici togati.

2. *Modifica tabellare: assegnazione ai giudici onorari dei reati previsti dall'art. 590 bis c.p. e 73 dpr 1990 n. 309.*

Il secondo intervento obbligato consiste in una modifica tabellare dei reati attribuibili alla competenza dei giudici onorari. Un ampliamento del "paniere" dei reati attribuibili alla loro competenza infatti permetterebbe di riequilibrare l'attuale divario dei tempi di fissazione della prima udienza di smistamento per i ruoli monocratici, rispettivamente, dei giudici togati e dei giudici onorari. Tale divario, infatti, contrasta con l'esigenza di garantire tempi più rapidi ai processi assegnati ai giudici togati, con particolare riguardo ai reati a trattazione prioritaria.

Secondo le valutazioni dei Presidenti delle tre sezioni penali dibattimentali sono almeno due i reati che, attribuiti alla competenza dei giudici onorari, consentirebbero di riequilibrare i tempi processuali dei ruoli monocratici:

a. Il reato previsto dall'art. 590 bis comma 1 c.p. Si tratta di una fattispecie di reato con pena prevista fino a tre anni di reclusione. L'attuale perseguibilità d'ufficio delle lesioni colpose da incidente stradale con malattia superiore ai 40 giorni - mentre pendono questioni davanti alla Corte costituzionale e proposte di legge per un ritorno alla procedibilità a querela - comporta la celebrazione di molti processi per i quali la persona offesa non ha presentato querela e non ha alcun interesse economico per essere stata risarcita dall'assicurazione del responsabile. Nel 2018 sono pervenuti 377 processi per questo titolo di reato e molti di essi sono sospesi in attesa dell'esito di una messa alla prova o degli interventi della Corte costituzionale se non di possibili interventi normativi.

b. I processi per il reato previsto dall'art. 73 comma V dpr 1990 n. 309 sono di assoluta semplicità perché l'istruttoria si riduce all'esame testimoniale dell'ufficiale o agente di p.g. che ha proceduto al sequestro della sostanza, all'esame testimoniale dell'acquirente (solo in caso di cessione) e alla perizia sulla sostanza stessa. I processi

sopravvenuti per tale titolo di reato nel 2018 sono 387. Ovviamente non potranno essere assegnati alla competenza dei giudici onorari né i reati in questione contestati nelle forme del giudizio per direttissima né quelli relativamente ai quali è stata disposta una misura cautelare né, ovviamente, quando il reato è contestato unitamente a fattispecie attribuite al giudice togato: complessivamente si tratterebbe di alcune decine di processi che rimarrebbero trattati dai giudici professionali.

3. In alternativa: riduzione del numero di processi provenienti da udienza preliminare (cd. monogup) da 6 a 5 e aumento dei processi a citazione diretta da 10 a 13

I MAGRIF hanno, inoltre, proposto la modifica della composizione dell'udienza di smistamento togati (anche in considerazione della diversa tempistica di riempimento dell'udienza di smistamento con rif. ai pp da udienza preliminare), nel senso di prevedere 5 pp da u.p. anziché 6 e 13 pp da citazione diretta anziché 10, oltre i 2 pp (eventuali) con imputati sottoposti a misura. A giudizio dei Presidenti di sezione tale proposta dovrebbe essere presa in considerazione solo nel caso in cui non dovessero essere accolte le proposte sub 1. e sub 2.

Infatti l'esigenza di aumentare il numero dei processi a citazione diretta per udienza di smistamento, da 10 a 13, risulta necessario solo laddove non si preveda un allungamento del termine finale di finestra temporale tra la data della richiesta dell'udienza di smistamento e quella dell'udienza stessa e non si approvi una declassificazione dei reati indicati>>;

ritenuto opportuno aderire alla proposta sub 2, finalizzata ad eliminare le criticità segnalate dai MAGRIF nella gestione del flusso dei processi penali con rito monocratico adottando un provvedimento di variazione tabellare;

ritenuto opportuno impartire con separato provvedimento le necessarie disposizioni ai "master" per la modifica dei parametri di GIADA 2 nel senso proposto e condiviso sub 1 trattandosi di misura organizzativa tecnica;

ritenuto quindi, in senso conforme alla richiesta dei Presidenti di sezione, di non recepire la proposta sub 3 in quanto alternativa all'accoglimento delle proposte sub 1 e sub 2;

ritenuto che il presente provvedimento di variazione tabellare ha carattere d'urgenza attesa la necessità di garantire la funzionalità delle tre sezioni penali

DISPONE

I processi penali per il reato previsto dall'art. 590 bis comma 1 c.p. e per il reato previsto dall'art. 73 comma V dpr 1990 n. 309 sono assegnati alla competenza dei giudici onorari, con esclusione dei reati in questione contestati nelle forme del giudizio per direttissima, di quelli relativamente ai quali è stata disposta una misura cautelare e di quelli nei quali il reato è contestato unitamente a fattispecie attribuite al giudice togato.

Con separato provvedimento saranno impartite le disposizioni tecniche per aumentare da 365 a 500 giorni la finestra temporale per l'indicazione della data di prima udienza attraverso GIADA 2.

Il presente decreto costituisce variazione tabellare urgente.

Si comunichi a tutti i Magistrati, al Presidente della Corte di Appello di Firenze, al Procuratore della Repubblica di Firenze e all'Ordine degli Avvocati di Firenze

IL PRESIDENTE
(Mariena Rizzo)

